



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato, la seguente

**SENTENZA**

**definitiva** nella causa civile n. **744772021 R.G.** promossa

da

**B. A.** (...) (...);

- ATTORE

contro

**F. P.** (...) (...);

- CONVENUTA

\* \* \*

Oggetto: obbligazioni.

\* \* \*

**CONCLUSIONI**

Per l'**attore**:

*«Voglia l' Ecc.mo Tribunale, ogni altra istanza o eccezione respinta,*

**IN VIA PRINCIPALE:**

– *accertare e dichiarare l'indebita occupazione della convenuta P. F., per il periodo da ottobre 2015 a settembre 2018, dell'immobile sito in , via n. 2, di proprietà di A. B.;*

– *condannare la convenuta P. F. al risarcimento dei danni patiti dal sig. A. B. in conseguenza dell'indebita occupazione per il periodo di n.35 mesi, in una somma da calcolare in base al valore locativo del bene moltiplicato per le 35 mensilità di occupazione, o nella diversa misura che sarà determinata secondo giustizia;*

– *condannare altresì la convenuta P. F. a versare al sig. A. B. il corrispettivo del mobilio e degli arredi indebitamente asportati, nella misura che risulterà provata e dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria;*

**IN VIA SUBORDINATA :**



– accertare altresì che la condotta di indebito arricchimento in danno di A. B.;

P. F. ha costituito ai sensi dell'art. 2041 c.c.

– condannare la convenuta P. F. al risarcimento dei danni patito da A. B. in conseguenza dell'indebito arricchimento conseguente l'indebita occupazione per il periodo di n.35 mesi, in una somma da calcolare in base al valore locativo del bene moltiplicato per le 35 mensilità di occupazione.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, inclusa l'I.V.A. e c.p.a., e il 15% ex art.14 T.P.».

Per la **convenuta**:

«IN VIA PREGIUDIZIALE – accertare e dichiarare improcedibile la presente domanda in punto ad indennità di occupazione per violazione della norma di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010; accertare e dichiarare che l'abbandono di parte istante B., della procedura di mediazione è avvenuta senza alcuna giustificazione e per l'effetto condannarlo al pagamento della sanzione prevista dall'art. 8 comma 4 del medesimo Dlgs.

NEL MERITO – in denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via pregiudiziale, accertare e dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda principale di condanna al pagamento della indennità di occupazione rigettandola, e per l'effetto rigettare anche la subordinata svolta ai sensi dell'art. 2041 c.c. per conseguente inammissibilità.

NEL MERITO – accertare e dichiarare che la proprietà degli arredi della ex casa coniugale è della signora F. e per l'effetto rigettare la domanda di restituzione ex adverso svolta per carenza di legittimazione attiva.

IN VIA RICONVENZIONALE – previo accoglimento della domanda svolta in via pregiudiziale, condannare A. B. al ristoro delle spese sostenute per la mediazione n. 689/2020 versate dalla convenuta all'ODM e le spese dovute per l'assistenza legale obbligatoria, per complessivi € 676,61

IN VIA ISTRUTTORIA – si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalle parole "vero che"

11 – Vero che lei veniva nominato custode dell'immobile sito in alla via 2 oggetto della procedura esecutiva n 224/2015 presso il Tribunale di Bologna?

12 – Vero che nel corso della procedura alcun ordine di liberazione o richiesta di pagamento di indennità di occupazione le è pervenuta dal Giudice dell'esecuzione su istanza del debitore esecutato A. B.?

13 - Vero che nell'esercizio dei suoi poteri di custode ha scelto di mantenere l'immobile di via 2, occupato dalla signora F., in quanto tale fatto costituiva una maggior utilità per il mantenimento in buone condizioni del bene sottoposto a vincolo pignoratizio?

14 - Vero che nel corso della procedura, per quanto ricordi, i rapporti tra il debitore pignorato e la moglie occupante dell'appartamento pignorato erano stati scevri di conflitti sulla destinazione dell'immobile?

Si indica a teste sui capp. Da 11 a 14 l'avv. S. M.

Ci si oppone alla richiesta CTU al fine di determinare l'indennità di occupazione in quanto del tutto esplorativa.

Con vittoria delle spese del grado».



**1.**

Richiamati atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti; premesso che la causa, promossa da A. B. con citazione notificata il 24 maggio 2021 all'ex coniuge P. F. (costituitasi il 10 settembre 2021 con comparsa di risposta recante altresì domanda riconvenzionale), fallito il tentativo di conciliazione (udienza 22 dicembre 2022), è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove orali (si rimanda al verbale 29 marzo 2023); esaminate le conclusioni delle parti, in epigrafe trascritte; si osserva quanto segue.

**2.**

Le domande proposte in via gradata dall'attore, volte alla condanna della convenuta (a titolo di risarcimento del danno da indebita occupazione o, in subordine, di ingiustificato arricchimento: non si verte in materia di locazione) al pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore locativo dell'immobile in , via n. 2 (appartamento al terzo piano con cantina e autorimessa) moltiplicato per trentacinque mesi, sul presupposto che la convenuta era rimasta nella detenzione dell'immobile nel periodo da ottobre 2015 e settembre 2018 senza averne più titolo (titolo invece sussistente sino al 17 ottobre 2015, in forza della sentenza di divorzio congiunto n. 2976/2010 deliberata dal Tribunale di Bologna nella camera di consiglio del 19 ottobre 2010 su ricorso congiunto depositato il 16 settembre 2020), non possono essere accolte, posto che:

- la richiesta di liberazione dell'immobile, sottoposto ad esecuzione forzata dopo il pignoramento (doc. 2 di parte convenuta) notificato nel febbraio 2015 trascritto il 20 aprile 2015 (quando la convenuta godeva del tutto legittimamente del bene in forza dell'accordo raggiunto con l'ex marito, come da condizioni di divorzio concordate e recepite dalla sentenza n. 2976/2010: *«prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a) viene attribuito alla signora F. il diritto di abitare la casa coniugale sita in , via n. 2, per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 19 ottobre 2010, decorsi i quali la stessa dovrà rilasciare l'immobile nella piena disponibilità del signor B., che ne è esclusivo proprietario, a semplice richiesta; b) per il medesimo periodo di anni cinque come sopra determinato il signor B. corrisponderà le spese per le forniture di acqua e gas, nonché per l'utenza di telefonia fissa relative alla suddetta abitazione»*), non è mai stata inviata dall'attore alla convenuta, pacifico il fatto che la prima rivendicazione avanzata dall'attore nei confronti della convenuta è quella di cui alla lettera raccomandata 18 febbraio 2020, ricevuta dalla signora F. il 24 febbraio 2020, ed avente ad oggetto non il rilascio del bene (già avvenuto nel mese di luglio 2018, dopo che il giudice dell'esecuzione immobiliare n. 224/2015 R.G.E. con provvedimento 5 marzo 2018 aveva dichiarato di non autorizzare il debitore esecutato A. B., o un terzo occupante privo di titolo opponibile alla procedura, ad occupare l'immobile pignorato, con ordine al custode di dare attuazione all'ordine di liberazione decorsi 120 giorni dall'aggiudicazione, che peraltro non risulta essere stata pronunciata: l'attore sostiene, ed ha prodotto documentazione in proposito *sub* doc. 7 e 9, di aver ottenuto la vendita del cespite in accordo con il creditore pignorante, una banca, e ha prodotto l'ordinanza 19 ottobre 2018 con cui il giudice



dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo), ma il pagamento di una somma per occupazione senza titolo durata (nella lettera sottoscritta dall'attore e prodotta dalla convenuta come doc. 7) di trentatré mesi (*«Con la presente, sono formalmente a richiederTi il corrispettivo per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in via n. 2 all'epoca di mia proprietà per il periodo dal 19/10/2015 sino a luglio 2018, quando hai liberato l'immobile. La sentenza di divorzio prevedeva la possibilità che Tu occupassi l'immobile al massimo sino al 19/10/2015. Hai occupato l'immobile per altri 33 mesi senza corrispondermi nulla e in assenza di valido titolo»*);

- le deposizioni, inevitabilmente vaghe quanto alla precisa cronologia dei fatti attesi il decorso del tempo e l'informalità delle narrate conversazioni telefoniche, dei due testimoni indotti dall'attore, i quali hanno dichiarato di aver ascoltato nel dicembre 2015 o inizio 2016 (capitolo 1): *«Vero che nel dicembre 2015 ha assistito a due diverse telefonate in vivavoce, ove il sig. A. B. -in considerazione del fatto che la sig. P. F. non liberava l'appartamento sito in via n. 2- questi chiedeva all'ex moglie P. F. di rilasciare l'appartamento di via , poiché non aveva più titolo per occuparlo e perché il sig. A. B. aveva la necessità di venderlo o affittarlo?»*; capitolo 2) *«Vero che nei primi mesi del 2016 ha assistito ad altre telefonate ove il sig. B.»*) chiedeva alla sig. F. *di liberare l'immobile di via n. 2 ?»*) telefonate nel corso delle quali l'attore chiedeva alla convenuta di liberare l'immobile, non sono sufficienti a ritenere verificatasi la condizione della formale richiesta di rilascio dell'immobile, richiesta che l'attore avrebbe potuto agevolmente inoltrare per iscritto (cosa che non ha fatto), tanto più che in quel periodo l'immobile era pignorato e oggetto di custodia da parte dell'ausiliario del giudice dell'esecuzione e dunque l'odierno attore non era legittimato ad intraprendere azioni volte alla liberazione dell'immobile, pacificamente mai avviate, né avrebbe potuto esigere dalla convenuta canoni o indennità di occupazione (avrebbe potuto farlo, ma non lo fece, il custode giudiziario) e nemmeno mettere a reddito o tantomeno vendere il bene pignorato (l'attore ha affermato di aver trovato un accordo col creditore pignorante per la vendita del bene nell'autunno 2018, quando l'immobile era da mesi vacante, e ha dato prova dell'avvenuta estinzione del processo esecutivo dichiarata con ordinanza 19 ottobre 2018);

- a ciò si aggiunga che – come pacifico in atti – nessuna iniziativa volta alla liberazione dell'immobile era stata assunta (né avrebbe potuto esserlo) dall'attore in pendenza di esecuzione forzata e nessuna segnalazione o istanza in tal senso era stata indirizzata dall'attore al giudice dell'esecuzione o quantomeno al custode giudiziario nominato ex art. 559, comma 2, c.p.c., ossia all'unico soggetto a quel tempo abilitato ad esigere – in ipotesi – dalla convenuta somme a titolo di occupazione senza titolo (richiesta mai formulata dal custode né proposta agli organi della procedura dal signor B.) o ad agire per ottenere il rilascio del bene;

- è infatti pacifico che l'attore rimase in quel periodo inerte e che solo con provvedimento del marzo 2018 il giudice dell'esecuzione dichiarò di non autorizzare il debitore pignorato o un terzo occupante a permanere nell'immobile pignorato, assegnando al custode giudiziario un termine per la messa in esecuzione dell'ordine di rilascio che non risulta essere maturato prima della liberazione del bene ad opera della convenuta;

- in sostanza, l'odierno attore non formulò nei confronti della convenuta una precisa e formale richiesta di liberazione né direttamente né tramite gli organi della procedura, mantenendo una condotta inerte, significativa di una posizione di indifferenza o tolleranza



rispetto al permanere della convenuta nella detenzione del bene anche oltre il 17 ottobre 2015, incompatibile con le pretese creditorie sottese alle domande di condanna;

- per altro verso, e ciò si osserva in relazione alla specifica contestazione della convenuta secondo cui non vi è prova di un pregiudizio risarcibile, l'odierno attore neppure si era attivato – il che conferma la conclusione appena raggiunta - al fine di ottenere che tramite il custode giudiziario la signora F. fosse tenuta a versare, a fronte della perdurante occupazione dell'immobile, una somma a titolo di indennità di occupazione, se non di corrispettivo per il concesso godimento (a termine) del bene, somma che – quale frutto civile del bene - avrebbe costituito oggetto del pignoramento (art. 2912 c.c.) e per contro non avrebbe potuto essere richiesta dal debitore esecutato: pertanto, non essendo il mero dato oggettivo della occupazione senza titolo fonte di una obbligazione risarcitoria o indennitaria (cfr. fra le altre Cass., sez. un., 15 novembre 2022, n. 33645), tanto più a fronte di una condotta di tolleranza da parte del custode giudiziario e dell'inerte debitore esecutato (che per la prima volta ha accampato pretese economiche solo circa un anno e mezzo dopo l'avvenuta liberazione del bene), ed oltretutto in totale assenza di elementi di prova in ordine ad una ipotetica incidenza del protrarsi dell'occupazione della convenuta sulle condizioni dell'alienazione del bene col consenso del creditore pignorante, anche sotto questo diverso profilo le domande di condanna non possono essere accolte.

### 3.

Del pari, va respinta la domanda di condanna della convenuta al pagamento del *«corrispettivo del mobilio e degli arredi»* che l'attore afferma *«indebitamente asportati»*, vuoi perché l'attore non ha con precisione identificato i predetti beni né ha provato di esserne proprietario o comunque il loro valore, vuoi perché a quanto risulta dalla scrittura privata 21 aprile 2004 (doc. 14 di parte convenuta) il signor B. aveva riconosciuto che l'arredamento dell'immobile già adibito a casa familiare era stato acquistato dalla signora F. impegnandosi ad versare a quest'ultima una somma di denaro, in realtà mai pagata (*«[...] coniugi separandi, in ordine alla suddivisione dei beni mobili facenti parte della residenza coniugale, privatamente concordano quanto segue: Il Signor B. si riconosce debitore nei confronti della Signora F. della complessiva somma di E. 18.000,00= a titolo di rimborso per spese sostenute dalla stessa per l'acquisto dell'arredamento della casa coniugale che, quindi, diverrà di esclusiva proprietà del Signor B., rinunciando la Signora ad ogni diritto in merito ai beni mobili suddetti. Tale importo verrà corrisposto come di seguito: una prima tranche di E. 6.000,00 entro il 29 aprile 2004, il rimanente entro i tre anni successivi a tale data e, pertanto, entro e non oltre la data del 29 aprile 2007»*).

### 4.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione anche alla fase di mediazione instaurata dall'attore, che ha comportato per la convenuta esborsi nei confronti dell'organismo di mediazione (euro 48,80, doc. 11; euro 94,92, doc. 12) e la necessità di remunerare il proprio difensore (doc. 13).

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **rigetta** le domande proposte dall'attore contro la convenuta;

- **condanna** l'attore a pagare alla convenuta le spese processuali, che liquida quanto alla mediazione in euro 143,72 per esborsi ed euro 532,89 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge e quanto al presente giudizio in euro 43,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Bologna, 15 maggio 2024

Il giudice

Antonio Costanzo

